



“Associazione Nazionale”

Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell'I.C.T.



Promuove e collabora
all'organizzazione di



Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo

Premio e-Proc



Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 28381307
telefax 02 2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it
www.comufficio.it
Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151

N.I. 10/2016
SCIA

Agli Associati Comufficio
Loro sedi

Milano, 10 febbraio 2016

Oggetto: SCIA

Diamo seguito alla recenti richieste da parte di alcuni Associati, relativi alla Scia (**Segnalazione Certificata di Inizio Attività**), indispensabile per tutte le imprese che debbano **iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva** (laboratorio metrico, software house, start up, etc.).

La Scia è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare un'attività produttiva, senza dover più attendere verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La Scia produce, infatti, effetti immediati. La dichiarazione sostituisce autorizzazioni, licenze o domande di iscrizione non sottoposte a valutazioni discrezionali e viste le recenti modifiche normative per la semplificazione riferite alla Scia, informiamo che Le nuove norme previste dalla riforma **della Pubblica Amministrazione**, introducono moduli standardizzati in tutta Italia. (Legge Madia con specifico riferimento alla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**).

La SCIA dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l'istanza. Sarà a questo punto possibile presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l'ufficio unico al quale dovrà recarsi l'interessato. L'eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

L'Amministrazione che, dopo aver ricevuto la SCIA, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, dovrà adottare entro il termine di 60 giorni un provvedimento di diniego di prosecuzione dell'attività. Il decreto attuativo propone di uniformare i termini per tutte le attività, cancellando il limite specifico di 30 giorni al momento in vigore solo per l'edilizia.

Comufficio organizza webinars informativi gratuiti sul tema. Se è interessato a partecipare la invitiamo a compilare il seguente modulo e inviarlo **entro il 22 febbraio p.v.** a bellissimo@comufficio.it.

Con i migliori saluti.

Ragione Sociale

Città Prov.

Telefono/..... E-mail

Nome e Cognome partecipante/i.....

Data, Timbro e Firma